

La sospensione del procedimento con messa alla prova

Appunti per l'assistito

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova **comporta** la prestazione di *condotte* volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il *risarcimento* del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'*affidamento dell'imputato al servizio sociale*, per lo svolgimento di un *programma* che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla *prestazione di lavoro di pubblica utilità*. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale,

Studio Avv. Simone Ferrari

Criminologo e Dottore di ricerca in Diritto Penale

sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le 8 ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato *non può essere concessa più di una volta.*

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della *prescrizione* del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. Ma l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è **revocata**:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

La **richiesta** di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere *proposta* oralmente o per iscritto.

La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), **ovvero**, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, **la richiesta di elaborazione del predetto programma**. Il programma in ogni caso **prevede**:

a) le modalità di *coinvolgimento* dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le *prescrizioni* comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le *prescrizioni* attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la *mediazione* con la persona offesa.

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del PM e del difensore dell'imputato.

Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al PM affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di 5 giorni. Se il PM presta il *consenso* (che deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione), il giudice decide con ordinanza. Il PM, in caso di *dissenso*, deve enunciarne le ragioni. In caso di *rigetto*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, decide con ordinanza.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e

ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

- a) superiore a 2 anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- b) superiore a 1 anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono **ricorrere per cassazione** l'imputato e il PM, anche su istanza della persona offesa.

In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il **termine** entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti (tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi). Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il **pagamento rateale** delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'UEPE che deve prendere in carico l'imputato.

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il PM, può modificare con ordinanza le prescrizioni

originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le **prove** non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tal fine acquisisce la relazione conclusiva dell'UEPE e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

La **revoca** dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. A questo fine il giudice fissa l'udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Le **funzioni dei servizi sociali** per la messa alla prova sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna.

L'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento e

Studio Avv. Simone Ferrari

Criminologo e Dottore di ricerca in Diritto Penale

deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le *osservazioni* e le *proposte* che ritenga di fare.

L'ufficio, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il **consenso dell'imputato** e l'**adesione dell'ente** o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio **trasmette** quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio **informa** il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a 3 mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, **proponendo**, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

E avv.simoneferrari@gmail.com
P simoneferrari@pec.it
T +39 349 5186371

Piazza Vittorio Emanuele II, 3/B
10024 | Moncalieri
(Torino)